



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2402**

Prot. n. 503/06cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Adozione del progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) Prot. n. 503/06cdz

Il giorno **17 Novembre 2006** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA

Assenti:

GIANLUCA SALVATORI

Assiste: IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

il nuovo Piano urbanistico provinciale (PUP), dopo circa quarant'anni dalla prima stesura del Piano ed a vent'anni dall'approvazione di quello in vigore, e la contestuale riforma organica della legge urbanistica costituiscono uno degli impegni prioritari della Provincia nella XIII Legislatura. Tale impegno, avviato nel settembre 2004 con l'approvazione del Documento preliminare tenendo conto dei lavori predisposti nella legislatura precedente per la revisione del Piano, tende a ridefinire il sistema del governo del territorio in sintonia con il programma di riforme proposto nella presente legislatura ed in particolare con la legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), recentemente entrata in vigore.

L'iter di approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale è stato formalmente e tecnicamente avviato con l'approvazione da parte della Giunta provinciale, con deliberazione n. 2187 del 24 settembre 2004, del predetto Documento preliminare per l'adozione del nuovo PUP. Il Documento è stato trasmesso ai comuni ed ai comprensori per la presentazione di osservazioni e proposte, di cui si è tenuto conto nel corso della predisposizione del progetto di piano.

Il lavoro di impostazione e di elaborazione del progetto di piano, coordinato dal Dipartimento Urbanistica e ambiente, è stato svolto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con l'apporto di tutte le strutture provinciali competenti nella gestione del territorio, come emerge dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 56 del 28 gennaio 2005 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro interdipartimentale per la revisione del PUP.

A garanzia della correttezza tecnico-scientifica delle metodologie assunte dal nuovo piano, con la deliberazione n. 3094 del 23 dicembre 2004 la Giunta provinciale ha affidato l'incarico di consulenza scientifica per la revisione del Piano urbanistico provinciale al prof. Roberto Gambino, docente ordinario di Urbanistica al Politecnico di Torino, al prof. Paolo Castelnovi, ricercatore presso il Politecnico di Torino, e al prof. Matteo Caroli, docente ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma.

Nel nuovo Piano urbanistico provinciale l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo è considerato come presupposto imprescindibile per la valutazione delle scelte; a supporto del progetto di implementazione del Sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) è stato quindi costituito, con deliberazione della Giunta provinciale n. 870 del 6 maggio 2005, un gruppo di lavoro interdipartimentale.

In questo quadro organizzativo sono state inoltre approfondite alcune tematiche attraverso ricerche specifiche. Sulla base delle indicazioni emerse dai consulenti scientifici è stato affidato al Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli studi di Trento l'incarico di realizzare un programma di ricerca relativo alle dinamiche insediative e territoriali in Trentino e gli elementi di valutazione dell'assetto territoriale, in particolare nell'ottica della pianificazione di area vasta. La ricerca è stata svolta dal prof. Bruno Zanon, docente di Tecnica e pianificazione urbanistica dell'Università di Trento, che ha elaborato il documento "Quadro delle dinamiche insediative e territoriali in Trentino".

Un secondo approfondimento, relativo alla valutazione strategica del Piano e al quadro valutativo del nuovo sistema pianificatorio provinciale, è stato affidato al prof. Massimo De Marchi, docente di Geografia all'Università degli Studi di Padova. Tale incarico si è inserito nel lavoro condotto, anche con l'apporto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento, per la predisposizione del regolamento relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1844 del 8 settembre 2006 in recepimento della Direttiva 2001/42/CE.

Nell'ottica della responsabilità delle scelte urbanistiche, la Giunta provinciale ha ritenuto opportuno redigere uno specifico documento sulla valutazione di incidenza ambientale del PUP rispetto ai siti e alle zone della rete "Natura 2000", ricercando la necessaria integrazione rispetto alla valutazione strategica del Piano. A tal fine, con deliberazione n. 2173 del 20 ottobre 2006, è

stato affidato l'incarico al prof. Franco Viola e al dott. Tommaso Sitzia, docenti di Ecologia all'Università degli Studi di Padova.

Il nuovo Piano urbanistico provinciale assicura l'interazione con il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006. Per i predetti fini, il nuovo PUP assume altresì nella tavola delle Reti ecologiche e ambientali gli ambiti fluviali di interesse ecologico definiti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Tenuto conto che tali ambiti si integrano con le "Aree di protezione fluviale" introdotte dalla Variante 2000 al PUP vigente, gli stessi ambiti sono stati conseguentemente ridefiniti e inseriti nella disciplina unitaria delle "Aree di protezione fluviale" di cui all'articolo 23 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale. Tale ridefinizione cartografica, configurandosi come "mera riperimetrazione effettuata nel rispetto dei principi generali" fissati dal PGUAP, ai sensi dell'articolo 35 delle relative norme di attuazione, costituisce aggiornamento degli ambiti stessi.

Sulla base dei risultati delle ricerche, degli approfondimenti e proposte dei gruppi di lavoro interdipartimentali e dei consulenti, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha predisposto il progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale costituito da:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le norme di attuazione;
- c) la cartografia;
- d) elenchi di invarianti (allegato 1);
- e) gli indirizzi per le strategie e per la valutazione strategica dei piani (allegato 2);
- f) materiali di supporto per la pianificazione territoriale.

Tutti questi elementi vengono quindi sottoposti alla Giunta provinciale per la relativa adozione e per l'avvio del procedimento formale teso all'approvazione conclusiva del nuovo piano, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ed in coerenza con la riforma istituzionale di cui alla legge provinciale di 16 giugno 2006, n. 3.

La Giunta provinciale è nel contempo chiamata ad individuare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 22 del 1991, le previsioni del nuovo piano nei cui confronti si applicano le misure di salvaguardia in sede di esame da parte dei comuni delle richieste dei titoli abilitativi edilizi, determinandone le relative modalità.

Nell'individuare le misure di salvaguardia non si può prescindere dal contenuto innovativo del nuovo PUP rispetto a quello vigente. Il nuovo piano, in coerenza con la legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale, prefigura il nuovo sistema di pianificazione, articolato sui tre livelli istituzionali previsti dalla riforma istituzionale medesima: Provincia, comunità e comuni. La legge di riforma urbanistica, che a breve sarà sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale per l'avvio dell'iter legislativo di approvazione, provvederà a precisare il nuovo sistema di pianificazione, completando il quadro normativo. Nel nuovo sistema il PUP assume ancor più la funzione ed i contenuti di un piano territoriale di coordinamento, volto a privilegiare gli aspetti di indirizzo e supporto conoscitivo per il pianificatore locale, rispetto a quelli prescrittivi e di immediata applicazione. Contestualmente, tuttavia, il nuovo PUP introduce il concetto di "invarianti", intese quali elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela, di qualificazione e di valorizzazione, al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Risulta quindi necessario assicurare da un lato la tutela delle nuove previsioni di carattere strategico, affinché esse non siano compromesse da eventuali opere difformi che potrebbero nel frattempo essere autorizzate, ma contestualmente circoscriverne l'applicazione ai casi in cui esse debbano ritenersi indispensabili in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle modifiche adottate.

Rispetto ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 45 delle relative norme di attuazione in materia di opere di infrastrutturazione e attività agricole, si ritiene opportuno riferire la salvaguardia alle previsioni riguardanti i seguenti temi:

- le invarianti di cui all'articolo 8, fermo restando la disciplina prevista dalle leggi vigenti;
- le aree agricole di cui all'articolo 37;
- le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38.

Ne consegue che i comuni dovranno sospendere le richieste di rilascio dei titoli abilitativi (concessione edilizia, DIA e accertamento di conformità urbanistica) per interventi incompatibili con le nuove previsioni del PUP di cui sopra.

Per quanto concerne la salvaguardia relativa alle invarianti, nei casi in cui gli interventi non sono subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti, il rilascio del provvedimento finale che autorizza opere da parte dell'autorità competente è subordinato, anche per le opere di infrastrutturazione e bonifica agraria, al nulla osta della Giunta provinciale, previo parere delle strutture provinciali competenti in materia.

Per quanto attiene le modalità applicative - in attesa dell'entrata in vigore del piano e delle relative deliberazioni attuative della Giunta provinciale, dell'approvazione dei piani territoriali delle comunità e dell'adeguamento dei piani regolatori comunali al nuovo sistema di pianificazione - il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale nei seguenti casi:

- a) interventi per l'esercizio dell'attività agritouristica di cui al comma 5 dell'articolo 37;
- b) interventi per la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 4 e 5, nelle aree agricole di pregio ove risulti dimostrata l'impossibilità di ubicarli in altre zone, ai sensi dell'articolo 38, comma 4.

Per quanto concerne il regime transitorio applicabile per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali vigenti, secondo le procedure della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, in attesa dell'entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità redatti in conformità al nuovo Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale richiede alla Commissione urbanistica provinciale e al Servizio provinciale competente, oltre all'accertamento di conformità con le previsioni del PUP vigente, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, anche una verifica in merito alla coerenza delle varianti medesime con le previsioni del nuovo PUP, con particolare riferimento a quelle di maggior tutela rispetto al PUP vigente ed ai contenuti della carta del paesaggio.

Per quanto riguarda infine la disciplina delle aree esposte a pericoli, l'articolo 47 delle norme di attuazione del nuovo Piano prevede che fino alla data di entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 30 e 32 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. Il medesimo articolo demanda inoltre alla

legge urbanistica il coordinamento tra la disciplina d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolo di cui al capo IV delle norme di attuazione del nuovo PUP e la corrispondente disciplina stabilita per le aree a rischio idrogeologico e gli ambiti fluviali di interesse idraulico dal PGUAP e dalla normativa provinciale in materia di protezione civile e servizi antincendi. Precisa inoltre la portata degli ambiti fluviali di interesse ecologico previsti dal PGUAP in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale, anche sotto l'aspetto intertemporale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);
- visto il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006;
- visto in tutti i suoi elementi il Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale redatto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
- visto il parere del Servizio Legislativo di data 13 novembre 2006, prot. n. 586/S113/GS;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e successive modificazioni e secondo quanto precisato in premessa, il Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale, costituito dai seguenti elementi che ne formano parte integrante e sostanziale:
 - a) la relazione illustrativa;
 - b) le norme di attuazione;
 - c) la cartografia;
 - d) elenchi di invarianti (allegato 1);
 - e) gli indirizzi per le strategie e per la valutazione strategica dei piani (allegato 2);
 - f) materiali di supporto per la pianificazione territoriale.
- 2) di depositare il Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi previa precisazione della relativa data di avvio nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani locali, ai fini e nelle forme di cui all'articolo 33 della L.P. n. 22 del 1991;
- 3) di trasmettere il Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale alla CUP e di inviarne comunicazione al Ministero competente, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche) e dell'articolo 33 della L.P. n. 22 del 1991;
- 4) di trasmettere il Progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;

- 5) di precisare, che, ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia disposte ai sensi dell'articolo 63 della L.P. n. 22 del 1991, queste vanno riferite alle indicazioni in premessa precise anche nelle relative modalità applicative;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, come precisato in premessa, costituisce altresì aggiornamento del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006, per quanto concerne gli ambiti fluviali di interesse ecologico, ai sensi dell'articolo 35 delle norme di attuazione del medesimo piano.

PGM